

Bruxelles, 6.4.2022  
COM(2022) 158 final

2022/0103 (NLE)

Proposta di

### **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nei confronti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in merito alla determinazione, ai sensi dell'articolo 540, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, della data a decorrere dalla quale gli Stati membri possono trasmettere al Regno Unito i dati personali di cui agli articoli 530, 531, 534 e 536 di tale accordo**

## RELAZIONE

### **1. OGGETTO DELLA PROPOSTA**

La presente proposta riguarda una decisione del Consiglio volta all'adozione di una dichiarazione dell'Unione sulla determinazione della data a decorrere dalla quale gli Stati membri possono trasmettere al Regno Unito i dati personali riguardanti i profili DNA e i dati dattiloscopici, conformemente all'articolo 540, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (di seguito: "il Regno Unito"), dall'altra (di seguito: "l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione").

### **2. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **2.1. II TCA**

L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (*Trade and Cooperation Agreement*, di seguito: "TCA") stabilisce le basi di ampie relazioni tra l'Unione e il Regno Unito, in uno spazio di prosperità e buon vicinato caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione, nel rispetto dell'autonomia e della sovranità delle parti. L'accordo è stato applicato in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2021 ed è entrato in vigore il 1° maggio 2021.

Il TCA prevede la cooperazione fra le parti sul raffronto automatizzato dei profili DNA, dei dati dattiloscopici e dei dati di immatricolazione dei veicoli. Una tale cooperazione può tuttavia iniziare solo una volta che l'Unione ha verificato il rispetto, da parte del Regno Unito, delle condizioni di cui all'articolo 539 e all'allegato 39 del TCA. A seguito di una visita di valutazione nel Regno Unito il 24 e 25 novembre 2021, il gruppo di valutazione UE ha concluso nelle sue relazioni che la cooperazione con il Regno Unito sui profili DNA e sui dati dattiloscopici soddisfa i requisiti rilevanti. Tali relazioni sono state presentate al Consiglio il 17 marzo 2022.

Il Regno Unito non ha finora indicato di essere pronto ad essere valutato per quanto riguarda i dati di immatricolazione dei veicoli.

#### **2.2. L'atto previsto dell'Unione**

Ai sensi dell'articolo 540, paragrafo 2, del TCA, l'Unione deve stabilire la data a decorrere dalla quale gli Stati membri possono trasmettere al Regno Unito dati personali a norma del titolo II dell'accordo ("Scambio di dati su DNA, impronte digitali e immatricolazione dei veicoli"), sulla base di una relazione globale di valutazione della visita di valutazione e, se del caso, di un'esperienza pilota.

Ai sensi dell'allegato 39 del TCA, il Consiglio deve decidere sulla base di una valutazione se il Regno Unito soddisfa le condizioni richieste per lo scambio automatizzato di dati. La decisione deve essere basata su una relazione globale di valutazione, che sintetizza i risultati di un pertinente questionario, su una visita di valutazione e, se del caso, su un'esperienza pilota.

Tale decisione diventa vincolante, ai sensi del diritto internazionale, per il Regno Unito tramite una dichiarazione unilaterale dell'Unione, come risulta dall'articolo 540, paragrafo 2, del TCA. La dichiarazione unilaterale dell'Unione deve essere notificata al Regno Unito.

### **3. POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE**

#### **3.1. Contesto**

Il TCA consente la cooperazione sul raffronto automatizzato dei dati sui profili DNA, sulle impronte digitali e sull'immatricolazione dei veicoli. Per avvalersi di queste possibilità, il Regno Unito ha prima dovuto sottoporsi a una valutazione.

A seguito di una visita di valutazione nel Regno Unito il 24 e 25 novembre 2021, il gruppo di valutazione UE ha concluso nelle sue relazioni che la cooperazione con il Regno Unito sui profili DNA e sui dati dattiloscopici soddisfa i requisiti rilevanti. Sulla base di tali relazioni, presentate al Consiglio il x marzo 2022, il Consiglio può consentire all'Unione di dichiarare che gli Stati membri possono trasmettere al Regno Unito i dati personali riguardanti i profili DNA e i dati dattiloscopici ai sensi dell'articolo 540, paragrafo 2, del TCA.

#### **3.2. Posizione proposta**

In considerazione di quanto precede, la Commissione propone di fissare XXXXX come data a decorrere dalla quale gli Stati membri possono trasmettere al Regno Unito i dati personali riguardanti i profili DNA e i dati dattiloscopici di cui agli articoli 530, 531, 534 e 536 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

Durante l'appartenenza all'Unione, il Regno Unito partecipava allo scambio di profili DNA e dati dattiloscopici fra Stati membri conformemente alle decisioni 2008/615/GAI<sup>1</sup> e 2008/616/GAI<sup>2</sup> del Consiglio. Per evitare una lacuna nella cooperazione in corso riguardante i profili DNA e i dati dattiloscopici, il TCA prevede un periodo transitorio durante il quale gli Stati membri possono trasmettere tali dati al Regno Unito in attesa dell'esito delle valutazioni di cui all'articolo 540, paragrafo 1, di tale accordo. Tale periodo transitorio durava inizialmente fino al 30 settembre 2021 ed è stato prorogato al 30 giugno 2022 con decisione del comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie del 28 settembre 2021<sup>3</sup>. Non può tuttavia essere ulteriormente prorogato. Pertanto, per evitare una lacuna nella cooperazione in corso, l'Unione dovrà formulare la richiesta dichiarazione unilaterale entro il 30 giugno 2022.

### **4. BASE GIURIDICA**

#### **4.1. Base giuridica procedurale**

##### *4.1.1. Principi*

L'articolo 218, paragrafo 9, TFUE prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo*

---

<sup>1</sup> Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1).

<sup>2</sup> Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).

<sup>3</sup> Decisione n. 1/2021 del comitato specializzato istituito dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera r), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra del 28 settembre 2021 relativa alla proroga del periodo di cui all'articolo 540, paragrafo 3, durante il quale i profili DNA e i dati dattiloscopici possono essere scambiati con il Regno Unito [2021/1946] (a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'allegato 1 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il segretariato protocolla ogni decisione o raccomandazione con un numero d'ordine e un riferimento alla data di adozione) (GU L 397 del 10.11.2021, pag. 32).

*deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".*

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"<sup>4</sup>.

#### *4.1.2. Applicazione al caso concreto*

L'articolo 540, paragrafi 1 e 2, del TCA prevede che, qualora il Regno Unito riunisca le condizioni di cui all'articolo 539 e all'allegato 39 dello stesso accordo, l'Unione stabilisca la data o le date a decorrere dalle quali gli Stati membri possono trasmettere a tale paese i dati personali riguardanti i profili DNA e i dati dattiloscopici. Anche se la determinazione di tale data è un atto unilaterale dell'Unione e non un atto che deve adottare un organo istituito dal TCA, esso produce comunque effetti giuridici. Pertanto, la posizione dell'Unione alla base di tale determinazione dovrebbe essere stabilita conformemente all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, applicato per analogia.

Gli effetti giuridici della dichiarazione sono vincolanti ai sensi del diritto internazionale e ricadono interamente sull'Unione in quanto parte del TCA. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, TFUE, l'Unione ha quindi competenza esclusiva in materia.

La determinazione della data rilevante di cui all'articolo 540, paragrafo 2, del TCA non porta a un'integrazione o a una modifica del quadro dell'accordo.

## **4.2. Base giuridica sostanziale**

### *4.2.1. Principi*

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

Riguardo a un atto previsto che persegua contemporaneamente più finalità o abbia più componenti tra loro inscindibili, di cui nessuna sia accessoria rispetto alle altre, la base giuridica sostanziale della decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve includere, in via eccezionale, le varie basi giuridiche corrispondenti.

### *4.2.2. Applicazione al caso concreto*

La determinazione della data o delle date di cui all'articolo 540, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione ha finalità e componenti riguardanti il settore della protezione dei dati e la cooperazione di polizia.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 16, paragrafo 2, e l'articolo 87, paragrafo 2 lettera a), TFUE.

---

<sup>4</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti da 61 a 64.

L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è vincolante per tutti gli Stati membri in virtù della decisione (UE) 2021/689<sup>5</sup>, che ha come base giuridica sostanziale l'articolo 217 TFUE.

### **4.3. Conclusioni**

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe quindi essere costituita dall'articolo 16, paragrafo 2, e dall'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

---

<sup>5</sup> Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2).

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nei confronti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in merito alla determinazione, ai sensi dell'articolo 540, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, della data a decorrere dalla quale gli Stati membri possono trasmettere al Regno Unito i dati personali di cui agli articoli 530, 531, 534 e 536 di tale accordo**

### IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate<sup>6</sup>,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (di seguito: "il Regno Unito") dall'altra<sup>7</sup> (di seguito: "l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione") prevede la possibilità di cooperazione reciproca tra le autorità di contrasto competenti degli Stati membri, da una parte, e del Regno Unito, dall'altra, per quanto riguarda il raffronto automatizzato dei profili DNA, dei dati dattiloscopici e dei dati di immatricolazione dei veicoli. Come prerequisito di tale cooperazione, il Regno Unito è tenuto ad adottare le misure di attuazione necessarie e sottoporsi a una valutazione dell'Unione.
- (2) Sulla base di una relazione globale di valutazione, che sintetizza i risultati di un pertinente questionario, di una visita di valutazione e, se del caso, di un'esperienza pilota, l'Unione deve stabilire la data o le date a decorrere dalle quali gli Stati membri possono trasmettere al Regno Unito dati personali a norma dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.
- (3) Con lettera del 23 luglio 2021 il Regno Unito ha informato la Commissione, attraverso il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie, di aver adempiuto agli obblighi di cui alla Parte terza, Titolo II, dell'accordo sugli scambi

---

<sup>6</sup> GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2.

<sup>7</sup> GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

commerciali e la cooperazione per quanto riguarda i profili DNA e i dati dattiloscopici. Il Regno Unito ha inoltre formulato dichiarazioni e designazioni conformemente all'articolo 22 del Capo 0 dell'allegato 39 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e si è dichiarato pronto ad essere valutato per lo scambio, con gli Stati membri, dei dati relativi ai profili DNA e dei dati dattiloscopici.

- (4) Il 14 ottobre 2021 la Commissione ha inviato al Regno Unito questionari riguardanti lo scambio automatico di profili DNA e di dati dattiloscopici. Il Regno Unito ha fornito alla Commissione le risposte a tali questionari l'8 novembre 2021. Le risposte sono state inoltrate al gruppo di valutazione, e l'11 novembre 2021 sono state presentate al gruppo di lavoro del Consiglio "Scambio di informazioni in ambito GAI" e al gruppo di lavoro del Consiglio "Regno Unito".
- (5) In linea con il Capo 4 dell'allegato 39 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione il Consiglio ha deciso, il 9 novembre 2021, che non era necessaria alcuna esperienza pilota per quanto riguarda i profili DNA e i dati dattiloscopici.
- (6) Il 24 e 25 novembre 2021 il Regno Unito è stato sottoposto a una valutazione della consultazione e del raffronto di profili DNA e di dati dattiloscopici. La relazione riguardante i profili DNA ha concluso che, in base all'esito della valutazione ex ante, l'attuazione del raffronto automatizzato dei profili DNA e del relativo flusso di informazioni può essere considerata come positivamente compiuta nel Regno Unito, sia a livello giuridico che a livello tecnico. La relazione riguardante i dati dattiloscopici ha concluso che, in base all'esito della valutazione ex ante, l'attuazione dell'applicazione automatizzata dei dati dattiloscopici e del relativo flusso di informazioni automatizzato per tali dati può essere considerata come positivamente compiuta nel Regno Unito, sia a livello giuridico che a livello tecnico.
- (7) In linea con l'articolo 5 del Capo 4 dell'allegato 39 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, le relazioni di valutazione che sintetizzano i risultati dei questionari e della visita di valutazione sono state presentate al Consiglio il 17 marzo 2022.
- (8) Poiché il Regno Unito riunisce le condizioni di cui all'articolo 539 e all'allegato 39 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l'Unione dovrebbe, ai sensi dell'articolo 540, paragrafo 2, dello stesso accordo, stabilire la data o le date a decorrere dalle quali gli Stati membri possono trasmettere al Regno Unito i dati personali riguardanti i profili DNA e i dati dattiloscopici di cui agli articoli 530, 531, 534 e 536 dello stesso accordo. L'Unione dovrebbe notificare al Regno Unito tale posizione in sede di comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie.
- (9) L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è vincolante per tutti gli Stati membri in virtù della decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, che ha come base giuridica sostanziale l'articolo 217 TFUE.
- (10) La Danimarca e l'Irlanda sono vincolate dall'articolo 540 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione in virtù della decisione (UE) 2021/689 del Consiglio e partecipano pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione che attua tale accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione da esprimere a nome dell'Unione rispetto alla data o alle date a decorrere dalle quali gli Stati membri possono trasmettere al Regno Unito i dati personali riguardanti i profili DNA e i dati dattiloscopici di cui agli articoli 530, 531, 534 e 536 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è basata sul progetto di dichiarazione unilaterale dell'Unione allegato alla presente decisione.

*Articolo 2*

La posizione dell'Unione definita all'articolo 1 in sede di comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie è notificata al Regno Unito.

*Articolo 3*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*